

Un po' di chiarezza sui braccialetti elettronici

Buongiorno a tutte e a tutti.

Allego la **Relazione sui cd braccialetti elettronici** (tecnicamente *dispositivi di controllo a distanza*), alla cui stesura ho contribuito, che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio ha approvato all'unanimità il 29 aprile 2026.

Personalmente ho verificato che non sempre si conoscono struttura e funzionamento del braccialetto elettronico, ampliando o ridimensionando la sua utilità, con riflessi concreti sulla valutazione della idoneità della misura da adottare.

La Relazione fa chiarezza analizzando in modo approfondito l'uso, le criticità e le prospettive di miglioramento dei braccialetti elettronici, in particolare di quelli **antistalking** destinati alla tutela di tutte le vittime di violenza di genere, domestica e contro le donne, da **applicare obbligatoriamente per tutti i delitti Codice Rosso**.

In sostanza, l'indice iniziale, molto dettagliato, consente di individuare subito l'argomento di interesse con le soluzioni che interessano e le **criticità di cui quella di maggior rilievo è data dall'insufficienza dei dispositivi** (1.200 disponibili al mese, con una carenza rispetto alle necessità concrete di almeno 300 al mese) con la conseguente loro concreta applicazione persino a distanza di 30 giorni rispetto alla misura cautelare eseguita che rimane, dunque, priva di presidio.

La Commissione monitorerà l'eliminazione delle criticità e il miglioramento della funzione di controllo, anche approfondendo casi in cui sono stati segnalati femminicidi, consumati o tentati, nonostante l'applicazione del dispositivo al fine di verificare il reale andamento dei fatti.

A seguire:

- A) alcuni punti di particolare rilievo sotto il profilo operativo;
- B) alcuni suggerimenti pratici;
- C) una sintesi dell'intera Relazione per cogliere la struttura e gli argomenti trattati.

Si autorizza la diffusione su altre liste.

Francesco Menditto

A) I PUNTI (A MIO AVVISO) DI PARTICOLARE RILIEVO DELLA RELAZIONE

Il sistema dei braccialetti elettronici ha rappresentato un passo fondamentale nella protezione, in particolare, delle donne vittime di violenza, ma da solo non ne assicura la protezione per una pluralità di ragioni.

Affinchè sia garantita la sua piena efficacia occorrono:

- a) una corretta valutazione del rischio da parte del magistrato e, dunque, **la scelta di una misura adeguata, tenendo conto dei limiti dello strumento e della attuale presunzione di idoneità delle misure custodiali**, salva specifica motivazione sulla idoneità alla tutela delle misure non custodiali ex art. 275, comma 3.1, c.p.p., inserito dalla legge sul femminicidio 181/2025 (cfr. par. 3);
- b) **la conoscenza delle modalità di funzionamento degli apparati** (cfr. par. 6) e delle criticità esistenti (par. 7), in particolare:

Francesco Menditto – mail 6 maggio 2026 - *Un po' di chiarezza sui braccialetti elettronici*

- necessità di ricarica degli apparecchi tipo smartphone che “autore” e “vittima” devono portare;
 - presenza di segnale radiomobile (GSM, ovvero rete cellulari) per il suo funzionamento nei luoghi abitualmente frequentati da persona da controllare e persona da tutelare;
 - possibilità di conoscere in tempo reale o ex post gli spostamenti degli interessati per individuare avvicinamenti volontari eventualmente segnalati (delitto ex art. 387-bis c.p., valutazione dell’aggravamento della misura) ovvero casuali;
 - possibilità di conoscere i report degli allarmi segnalati alla sala operativa delle Forze dell’ordine presenti nel sistema richiedendoli tramite polizia giudiziaria;
- c) una corretta valutazione della idoneità di detta misura cautelare con braccialetto elettronico nel caso concreto, tenuto conto, ad esempio, dei luoghi, della presenza del segnale radiomobile, delle caratteristiche delle persone con specifico riferimento alla possibilità e capacità di utilizzo (cfr. par. 7.2), ad esempio inutilità nel caso di persone senza fissa dimora o persone anziane o con specifiche patologie.
- Viene in rilievo, anche, la cd “fattibilità tecnico-operativa” demandata alla polizia giudiziaria, oggi con l’ausilio dei tecnici Fastweb, che deve esservi non solo al momento dell’esecuzione della misura, ma va accertata per tutta la sua durata. Se mancante rende inutile il braccialetto elettronico e richiede la verifica dell’adeguatezza della misura in atto;
- d) una costante attenzione all’immediata sostituzione degli apparati “malfunzionanti” e agli allarmi segnalati dalla polizia giudiziaria;
- e) più risorse e formazione degli operatori;
- f) informazioni adeguate e precise ad autore e vittima da parte della polizia giudiziaria e dei tecnici di fastweb.

La Relazione indica anche alcune soluzioni per il migliore funzionamento oggi e nel futuro (par. 9).

B) Alcuni suggerimenti operativi (delitti codice rosso)

Per chi è interessato, indico quelli che possono essere, a mio avviso, alcuni suggerimenti operativi, consapevole (e va ribadito) del sovraccarico di compiti per Forze dell’ordine, PM e Giudici, per la scelta del legislatore di adottare queste riforme a costo zero!

a) l’obbligatorietà del braccialetto elettronico:

- per gli arresti domiciliari, ex art. 275- bis c.p.p., per tutti i reati, salva la motivata scelta di arresti domiciliari “semplici”, scelta non agevole per i delitti codice rosso;
- per allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, ex artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. per i delitti codice rosso, **con distanza minima 1000 metri, da derogare con la massima cautela** tenendo conto che è prioritaria la tutela della persona offesa in presenza, spesso, di reati abituali (artt. 572 e 612-bis c.p.);

b) obbligatorietà del divieto di avvicinamento a non meno di 1.000 metri, salve deroghe motivate precisando che è garantita comunque l’incolumità della persona offesa, **distanza che a stento garantisce un intervento tempestivo delle Forze dell’ordine, diversamente è praticamente certo che l’aggressione (in un caso riportato dai quotidiani il femminicidio) si sarà già verificata;**

c) comprendere il funzionamento dei braccialetti elettronici, di diversa tipologia:

- per gli arresti domiciliari, più semplici, con “modem” e cavigliera alla persona da controllare, applicabili contrattualmente sempre entro 4 (se vi è segnale radiomobili nel luogo) o entro 10

giorni (fastweb installa una linea fissa). La sala operativa delle Forze dell'ordine riceve gli allarmi che scattano, tra l'altro, se si danneggia la cavigliera o se ci si allontana da luogo delimitato;

- antistalking, più complessi:
 - **persona da controllare**, con cavigliera e apparecchio simile ad uno smartphone (da ricaricare alla rete elettrica) che devono essere sempre vicini per monitorare i movimenti;
 - **persona da tutelare**, apparecchio simile ad uno smartphone (da ricaricare alla rete elettrica) da portare con sé per monitorare lo spostamento e l'eventuale violazione da parte dell'autore. Apparecchio smartphone che ha un tasto SOS per allertare subito la sala operativa e che fa **suonare l'allarme solo nel caso di avvicinamento a 30-50 metri** (alla sala operativa scatta ovviamente se superato il limite imposto);
 - **sala operativa delle forze dell'Ordine** che monitora in tempo reale, tra l'altro, gli spostamenti di cavigliera/smartphone della persona da controllare e smartphone della persona da tutelare (che, perciò, se non porta con sé l'apparecchio non sarà monitorata negli spostamenti);
- d) **verificare l'adeguatezza e idoneità, ai fini della tutela, del braccialetto elettronico** all'esito dell'ordinaria valutazione che, come sappiamo, prevede la presunzione di adeguatezza/idoneità della misura custodiale salva specifica valutazione della idoneità della non custodiale a salvaguardare l'incolumità della persona offesa (art. 275, comma 3.1, c.p.p.). Ad esempio: se la persona è senza fissa dimora non potrà ricaricare lo smartphone; persone non in grado, per ragioni varie, di utilizzare lo strumento (ad esempio, perché è in una fase di riavvicinamento spesso indotta o imposta); frequenti allarmi anche se non addebitabili all'interessato per lo stato dei luoghi che non consente in concreto la ricezione del segnale radiomobile, etc.;
- e) **monitorare il funzionamento sollecitando la polizia giudiziaria a segnalare qualunque anomalia** (frequenza degli allarmi e/o dei malfunzionamenti, pluralità di avvicinamenti forse casuali, etc.);
- f) **verificare, acquisendo tramite la PG i tracciati presenti presso la sala operativa, ogni segnalazione di avvicinamento non consentito**, ricostruendo nel dettaglio ogni spostamento, accertando se avvenuto e anche la sua casualità o volontarietà in base al tracciato;
- g) **valutare con immediatezza ogni segnalazione di violazione;**
- h) **tenere presente che eventuali distacchi per esigenze particolari** (di certo non è tale, a mio avviso, quello al genitore per l'incontro, seppur protetto, col figlio persona offesa del reato eventualmente disposto dal Giudice civile o minorile presumibilmente non a conoscenza della misura per mancata applicazione dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p.) **vanno autorizzati dal Giudice che procede, e comunicati alla persona offesa.** Talvolta vi sono autorizzazioni del Giudice civile (ad esempio per l'udienza di separazione) che, a mio avviso, non è legittimato.

C) Sintesi dell'intera Relazione

1. Contesto e finalità

Il braccialetto elettronico è un presidio di controllo a distanza utilizzato per monitorare persone sottoposte a misure cautelari o di prevenzione (arresti domiciliari, divieto di avvicinamento, allontanamento dalla casa familiare).

Dal 2023, con la legge n. 168 (Codice Rosso rafforzato), è divenuto obbligatorio per i reati di violenza domestica e di genere, con una distanza minima di 500 metri, poi aumentata a 1.000 metri dalla legge n. 181 del 2025.

2. Obiettivi e metodologia dell'inchiesta

La Commissione ha indagato sull'efficacia e il funzionamento tecnico-operativo dei dispositivi, analizzando:

- l'evoluzione normativa e giurisprudenziale;
- i dati sull'applicazione pratica;
- i malfunzionamenti tecnici;
- le buone pratiche di altri Paesi europei (soprattutto Spagna e Francia);
- le responsabilità contrattuali del RTI Fastweb/Sielte, appaltatore del servizio.

Sono state condotte audizioni di tecnici, magistrati, rappresentanti ministeriali e imprese, e acquisite relazioni, documenti e dati operativi.

3. Valutazione del rischio e scelta della misura

La tutela effettiva della persona offesa nei reati di violenza di genere impone che la **scelta della misura cautelare o di prevenzione** sia preceduta da una **valutazione concreta, attuale e dinamica del rischio**.

Tale valutazione deve considerare, in particolare:

- la **pericolosità del soggetto** (precedenti, escalation della condotta, violazioni pregresse);
- la **vulnerabilità della vittima** (contesto familiare, dipendenza economica, isolamento);
- la **prossimità relazionale** autore-vittima;
- la **gravità e reiterazione delle condotte**;
- gli **indicatori di rischio elevato** (minacce gravi, possesso di armi, gelosia ossessiva, separazione recente).

Ne deriva che:

- le misure **non custodiali** (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ex artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) sono adeguate **solo se il rischio è contenibile** mediante il rispetto delle prescrizioni;
- in presenza di **rischio elevato o non controllabile**, devono essere privilegiate le **misure custodiali** (arresti domiciliari o custodia in carcere), anche alla luce della presunzione relativa introdotta dalla normativa più recente.

In questo quadro, il **braccialetto elettronico**:

- rappresenta uno **strumento di controllo** e non una misura autonoma;
- è efficace **solo se tecnicamente funzionante e tempestivamente attivato**;
- non può compensare una **errata sottovalutazione del rischio**.

La relazione evidenzia, infatti, che taluni eventi gravi si sono verificati **nonostante l'applicazione del dispositivo**, a conferma che:

- la **centralità decisionale resta in capo all'autorità giudiziaria**;
- e che la tecnologia deve essere **complementare, non sostitutiva** della corretta scelta della misura.

Ne consegue l'esigenza di:

- adottare **protocolli uniformi di valutazione del rischio**;
- garantire un **costante aggiornamento della valutazione del rischio** (anche dopo l'applicazione della misura);
- assicurare il **coordinamento tra Autorità giudiziaria, forze di polizia e servizi territoriali**.

4. Principali evidenze

- Incremento esponenziale delle installazioni dopo il 2023: da circa 20 a 500 dispositivi antistalking al mese, con oltre 10.000 braccialetti attivi nel 2025 (metà “antistalking”).
- Criticità tecniche e organizzative: ritardi nell’installazione, insufficienza dei dispositivi (solo 1.200 mensili disponibili, in aumento a 1.800), durata ridotta delle batterie, mancanza di segnale GSM, falsi allarmi, gestione frammentata degli allarmi nelle sale operative.
- Malfunzionamenti: circa il 21% dei dispositivi sostituiti, in gran parte senza guasto effettivo; in alcuni casi batterie con autonomia di sole 6 ore.
- Elevato numero di allarmi spesso non significativi (anche fino a 2.000 al giorno per un solo Comando), che sovraccaricano le Forze di polizia.
- Miglioramenti recenti: filtro degli allarmi per priorità, aggiornamenti software, tasto SOS per la vittima, tavolo tecnico interforze, verifica della “fattibilità tecnica e operativa” (decreto-legge n. 178/2024).

5. Confronto con altri Paesi

- Spagna: modello avanzato, con una centrale operativa unica (COMETA) attiva h24 e protocolli dettagliati per la gestione degli allarmi; doppia zona di preallerta e allerta; collaborazione pubblico-privato.
- Francia: doppia soglia di sicurezza (1–10 km), gestione anche privata, forte attenzione alla prevenzione.
- Altri Paesi (Belgio, Croazia, Norvegia) adottano sistemi più limitati o sperimentali ma coordinati.

6. Valutazione complessiva

Il braccialetto elettronico è uno strumento essenziale ma non autosufficiente: deve essere inserito in un sistema integrato di prevenzione, gestione del rischio e tutela delle vittime.

Le criticità principali riguardano:

- carenza di dispositivi;
- disomogeneità nelle procedure operative e formazione limitata;
- assenza di un protocollo nazionale unico.

7. Raccomandazioni della Commissione

- Incrementare subito il numero disponibile di dispositivi (almeno 1.800/mese).
- Istituire una centrale operativa unica nazionale, con filtri multilivello degli allarmi.
- Introdurre una zona di preallerta (gialla), con avvisi gradualmente.
- Formare magistrati, Forze di polizia e tecnici sul rischio di violenza e sulla gestione dei dispositivi.
- Informare chiaramente le vittime sul funzionamento e sui limiti dello strumento.
- Usare tecnologie migliorative (IA, geolocalizzazione diretta, batterie di lunga durata).
- Monitorare costantemente l’attuazione delle misure e la loro efficacia.

8. Conclusioni

La Commissione proseguirà nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali con un costante monitoraggio e verifica in ordine all’eliminazione delle criticità accertate e al miglioramento della funzione di controllo del braccialetto elettronico, anche approfondendo casi in cui siano segnalati femminicidi, consumati o tentati, nonostante l’applicazione del dispositivo.